




Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n° 2

MARZO - APRILE 2013



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXIV n.2

MARZO - APRILE 2013

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

sito: <http://biblioteca.camera.it>

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

SOMMARIO

AVVERTENZA	7
Politiche istituzionali	9
Germania	11
ELEZIONI	11
<i>Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 27. April 2013 (Ventunesima modifica della legge elettorale federale)</i>	11
Germania	12
GIUSTIZIA	12
<i>Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren vom 30. April 2013 (Legge che promuove l'utilizzo della tecnica della videoconferenza nei procedimenti giudiziari e amministrativi)</i>	12
Germania	13
SERVIZIO MILITARE	13
<i>Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Soldatengesetzes vom 12. April 2013 (Quindicesima modifica della Legge sullo status giuridico dei soldati)</i>	13
Regno Unito	14
COSTITUZIONE	14
<i>Succession to the Crown Act 2013</i>	14
Regno Unito	15
DIFFAMAZIONE	15
<i>Defamation Act 2014</i>	15
Regno Unito	16
GIUSTIZIA PENALE	16
<i>Crime and Courts Act 2013</i>	16
Regno Unito	18
SERVIZI DI SICUREZZA	18
<i>Justice and Security Act 2013</i>	18
Politiche economiche	19
Francia	21
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGIA ELETTRICA / GAS	21
<i>Loi n. 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau</i>	21
Regno Unito	22
INFRASTRUTTURE	22
<i>Growth and Infrastructure Act 2013</i>	22
Regno Unito	23
ATTIVITÀ ECONOMICHE	23
<i>Enterprise and Regulation Reform Act 2013</i>	23

Politiche sociali	25
Francia	27
LAVORO / GIOVANI - OCCUPAZIONE	27
<i>Loi n. 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération</i>	27
Francia	28
AMBIENTE / RIFIUTI	28
<i>Loi n. 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers</i>	28
Francia	29
AMBIENTE / SANITÀ	29
<i>Loi n. 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte</i>	29
Regno Unito	30
PENSIONI	30
<i>Public Service Pension Act 2013</i>	30
Spagna	31
LAVORO / PENSIONI	31
<i>Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE núm. 65)</i>	31

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2013.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Germania
legge

ELEZIONI

Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 27. Aprile 2013 (Ventunesima modifica della legge elettorale federale)

(<http://www.buzer.de/gesetz/10617/index.htm>)

La Corte costituzionale federale è intervenuta sulla conformità costituzionale del **diritto elettorale per i tedeschi residenti all'estero** (*Auslandsdeutsche*). La disposizione (art. 12, comma 2 del *Bundeswahlgesetz*) che consentiva ad essi di eleggere i deputati del *Bundestag* qualora dal 23 maggio 1949 (data della proclamazione della Repubblica federale tedesca e della Legge fondamentale) avessero trascorso in Germania almeno tre mesi consecutivi, è stata infatti dichiarata incostituzionale e perciò nulla con la **sentenza del 4 luglio 2012**. Il legislatore è intervenuto con la **21a modifica della legge elettorale** del 27 aprile 2013, approvata all'unanimità dal *Bundestag*, in base alla quale ai tedeschi residenti all'estero è riconosciuto il **diritto elettorale attivo** se dopo il compimento del quattordicesimo anno di età hanno vissuto in Germania ininterrottamente per un periodo di almeno tre mesi e dalla loro partenza non siano trascorsi più di 25 anni, oppure se per altri motivi, personalmente e direttamente, pur vivendo altrove, "abbiano acquisito una diretta e personale familiarità con le vicende politiche della Repubblica federale tedesca e ne siano interessati".



Germania
legge

GIUSTIZIA

Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren vom 30. April 2013 (Legge che promuove l'utilizzo della tecnica della videoconferenza nei procedimenti giudiziari e amministrativi)

<http://www.buzer.de/gesetz/10610/index.htm>

La legge amplia la possibilità di ascoltare testimoni, periti e interpreti mediante una trasmissione audiovisiva. Il collegamento in videoconferenza ha come effetti positivi il risparmio delle spese di viaggio per persone la cui presenza fisica in tribunale non è strettamente necessaria e la riduzione dei tempi di svolgimento dei processi. La decisione di avvalersi di tale tecnologia spetta comunque sempre al tribunale interessato che potrà agire in tal senso non solo su richiesta, ma anche d'ufficio. Ad esempio, in Baviera l'utilizzo della videoconferenza è già diffuso in tutte le corti di appello, in quattro istituti di pena e in un'altra decina di tribunali, mentre in talune regioni dell'est è ancora scarsa la disponibilità di impianti e attrezzature di tal genere. L'art. 9 della legge autorizza i Governi dei *Länder* ad emanare appositi regolamenti, in cui la disciplina che consente l'utilizzo della videoconferenza nei procedimenti delle varie magistrature possa non essere completamente applicata o possa esserlo solo parzialmente solo fino alla data del 31 dicembre 2017.



Germania
legge

SERVIZIO MILITARE

Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Soldatengesetzes vom 12. April 2013
(Quindicesima modifica della Legge sullo status giuridico dei soldati)
(<http://www.buzer.de/gesetz/10575/index.htm>)

Con le modifiche introdotte dalla legge del 12 aprile 2013 sono state integrate anche nel *Soldatengesetz* le disposizioni relative al **servizio militare volontario** (*freiwilliger Wehrdienst*) istituito con l'abolizione della leva obbligatoria nel 2011. In particolare, ai sensi del nuovo art. 58b della legge il servizio militare volontario è regolamentato quale **impegno di particolare valore civico** svolto da uomini e donne per una durata minima di sei mesi (periodo di prova) e massima di 23 mesi complessivi. Per il loro invio in missioni all'estero è richiesta una separata dichiarazione d'impegno (*Verpflichtungserklärung*) volontaria. Con richiesta scritta il soldato volontario può essere esonerato dal suo impegno all'estero, qualora per motivi personali o familiari esso sia diventato particolarmente oneroso.



Regno Unito
legge

COSTITUZIONE

Succession to the Crown Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/20/contents>)

Le disposizioni del *Succession to the Crown Act 2013*, di rilevanza costituzionale malgrado il loro rango formalmente ordinario in un ordinamento tradizionalmente privo di costituzione scritta, hanno modificato la disciplina della successione dinastica al trono del Regno Unito.

Approvata previo l'accordo sottoscritto nel 2011 tra i sedici Stati del Commonwealth di cui la Sovrana è Capo di Stato (*Perth Agreement*), la legge dispone che la Corona passi ai discendenti in ordine di nascita e indipendentemente dal sesso, così superando la regola di origine feudale della primogenitura maschile. La legge, inoltre, abroga il divieto - risalente al XVII secolo - per il Sovrano di contrarre matrimonio con una persona di religione cattolica (*Roman Catholic*), pena la perdita della Corona o l'esclusione dalla successione dinastica; rimane formalmente in vigore, tuttavia, l'antica preclusione posta allo stesso Sovrano di professare la religione cattolica.

Il testo legislativo, infine, innova la regola tradizionale - risalente a Giorgio III - che sottoponeva al consenso del Sovrano il matrimonio di qualsiasi membro della famiglia reale incluso nella linea di successione dinastica; ora tale condizione è limitata alla cerchia dei sei membri più prossimi nella linea suddetta, e comporta, per chi non vi ottemperi (ovvero in caso di matrimonio contratto senza il preventivo consenso regio), la sua esclusione e quella dei suoi discendenti dalla successione al trono.



Regno Unito
legge

DIFFAMAZIONE

Defamation Act 2014

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/contents>)

Il Defamation Act 2014, nella scia della più recente elaborazione giurisprudenziale, innova la disciplina della diffamazione sotto molteplici profili; tra questi, viene in rilievo quello concernente la soglia di rilevanza del fatto lesivo e la verità quale causa di giustificazione (*exceptio veritatis*). Il carattere diffamatorio di una pubblicazione sussiste – dispone la legge – se da essa sia derivata, o possa derivare, una grave lesione (*serious harm*) alla reputazione personale del ricorrente, oppure un danno economico ove la parte lesa sia una persona giuridica.

La verità dell'affermazione, d'altra parte, è causa di esonero dalla responsabilità, se chi la rilascia dimostra che ne sono oggetto fatti sostanzialmente corrispondenti al vero; ulteriori cause di giustificazione sono previste relativamente all'espressione di opinioni correttamente formulate e riferite a fatti circostanziati e al pubblico interesse alla loro conoscenza. Analogamente, le finalità di pubblico interesse sottese alla ricerca scientifica e all'informazione ispirano le disposizioni che introducono limitazioni di responsabilità riferite alle pubblicazioni a carattere scientifiche sottoposte a peer-review e ai resoconti di cronaca giudiziaria.

Alcune delle nuove disposizioni in materia di diffamazione, peraltro, riguardano in particolare le comunicazioni on-line, la cui diffamatorietà implica la responsabilità del gestore del sito Internet attraverso cui sono diffuse in presenza di determinate condizioni: quando non sia possibile identificare l'autore dei contenuti diffamatori diffusi attraverso il sito Internet o quando il gestore non abbia risposto nei termini alla notifica (*notice of complaint*) inviatagli dal soggetto leso.

Sotto altro aspetto, l'ammodernamento delle regole giuridiche in materia di diffamazione è perseguito dal legislatore superando il tradizionale principio della "single publication rule", in virtù del quale la pubblicazione ripetuta del medesimo contenuto diffamato poteva dare titolo a distinte azioni di responsabilità, e introducendo nuovi criteri elettivi della competenza giurisdizionale nel caso la diffusione della notizia diffamatoria non si esaurisca nell'ambito nazionale.



Regno Unito
legge

GIUSTIZIA PENALE

Crime and Courts Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/contents>)

Con il *Crime and Courts Act 2013*, il legislatore ha istituito la *National Crime Agency* (NCA), agenzia indipendente per il contrasto della criminalità, dotandola a tale scopo di rilevanti poteri investigativi ed operativi, il cui esercizio si conforma alle priorità strategiche definite dallo *Home Office*. I principali ambiti di operatività dell'Agenzia (individuati già nel documento programmatico diffuso dal Governo nel 2010 sul tema della riforma della polizia, *Policing in the 21st Century*) si correlano alla criminalità organizzata e ai reati economici, alla criminalità giovanile, al controllo delle frontiere e alla repressione dei reati di cui siano vittime i minori, anche in relazione all'utilizzazione di Internet. Contestualmente, è disposta la soppressione di altri organismi (la *Serious Organized Crime Agency* – SOCA e la *National Policing Improvement Agency* -NPIA), le cui competenze sono assorbite in quelle attribuite alla nuova Agenzia. Di essa la legge delinea l'assetto organizzativo interno, i rapporti di collaborazione con altri organismi con analoghi compiti di prevenzione e repressione dei reati e le modalità di acquisizione e comunicazione delle informazioni.

Per altro verso, la legge persegue una razionalizzazione del sistema giudiziario sotto il profilo dell'articolazione territoriale dei tribunali competenti in materia civile, con particolare riferimento alla semplificazione delle 170 *county courts* esistenti in Inghilterra e nel Galles e alla designazione delle *family courts* quali sedi giurisdizionali unitarie per i procedimenti in materia di diritto di famiglia (finora oggetto delle competenze concorrenti di più tribunali).

Inoltre, la legge innova i criteri che presiedono alle nomine degli uffici giudiziari, materia di competenza della *Judicial Appointments Commission* (organismo indipendente istituito dal *Constitutional Reform Act 2005*). Con tre principali obiettivi di riforma - perseguire una maggiore trasparenza delle procedure di selezione previste per le nomine giudiziarie, bilanciare i poteri in esse coinvolti e adeguare i criteri selettivi all'esigenza di porre il Giudiziario in maggiore sintonia con l'evoluzione sociale -, il legislatore ha dato seguito agli indirizzi delineati nel 2011 (nel documento del Governo *Appointments and Diversity: A Judiciary for the 21st Century*), provvedendo alla revisione normativa dei poteri attribuiti al Lord Chief Justice relativamente all'organizzazione del sistema giudiziario in Inghilterra e nel Galles, e delineandone il più flessibile esercizio per la copertura degli uffici giudiziari.

Degna di nota, in particolare, è la disciplina dettata dalla legge – in modifica della legge di riforma costituzionale del 2005 – circa la designazione degli uffici direttivi (*Chief Executive*) e del personale della Corte Suprema del Regno Unito. Il relativo procedimento contemplava il parere vincolante del *Lord Chancellor* riguardo alla consistenza del personale degli uffici della Corte e ai relativi criteri di designazione. L'autonomia della Corte appare ora rafforzata dalla legge in esame, poiché essa rimette alla competenza esclusiva del suo Presidente la nomina del *Chief Executive*, e attribuisce alla responsabilità di quest'ultimo la determinazione della pianta organica degli uffici.

Tra le altre materie incise dal *Crime and Courts Act 2013* (nel cui novero figurano disparati ambiti di intervento normativo, come la disciplina delle riprese filmate nelle aule di giustizia, la riforma del reato di oltraggio alla corte, la confisca dei beni che sono proventi di reati, l'estradizione, l'espulsione dello straniero per motivi di sicurezza, il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti), si segnalano infine, in relazione al diritto processuale, le modifiche introdotte allo scopo di consentire il trasferimento e la riassunzione dinanzi alle giurisdizioni superiori dei procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.



Regno Unito
legge

SERVIZI DI SICUREZZA

Justice and Security Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/18/contents>)

In materia di organizzazione dei servizi di sicurezza e di controlli parlamentari sulle attività di intelligence è da segnalare il *Justice and Security Act 2013*, le cui disposizioni istituiscono lo *Intelligence and Security Committee of Parliament (ISC)* in luogo del precedente organismo (*Intelligence and Security Committee*) introdotto con l'*Intelligence Services Act 1994*.

L'ambito di competenza del nuovo ISC è, rispetto al modello precedente, esteso al fine di includere la supervisione sull'intero complesso delle attività di intelligence poste in essere sotto la responsabilità dell'Esecutivo, non più limitandolo all'operato delle tre Agenzie istituzionalmente preposte alla sicurezza dello Stato. È previsto che tali controlli, inoltre, abbiano ad oggetto – seppure a posteriori – le operazioni compiute dalle suddette Agenzie in ambiti di rilevante interesse nazionali.

Coerentemente con l'ampliamento di tali poteri di controllo, la richiesta di informazioni formulata dallo ISC nel quadro dei propri compiti ispettivi può trovare ostacolo nel veto opposto dal Ministro, e non più – come nella disciplina del 1994 – nel diniego da parte dei direttori dei servizi di sicurezza. Il *Justice and Security Act 2013* contiene anche disposizioni dedicate alla cosiddetta "segretezza" dei procedimenti giurisdizionali, o meglio dei particolari procedimenti per i quali, in deroga al principio della pubblicità delle udienze e per motivi di sicurezza dello Stato, secondo la legislazione vigente può disporsi lo svolgimento "a porte chiuse", con restrizioni concernenti l'accessibilità di determinati elementi probatori (closed materials procedures).

In particolare, con riferimento ai procedimenti di tale natura incardinati presso le giurisdizioni superiori (*High Court, Court of Session* scozzese, *Court of Appeal e Supreme Court*), la legge delinea i criteri in base ai quali, su richiesta del Ministro competente, l'organo giudicante dichiara la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione di queste modalità procedurali (ovvero il rischio per la sicurezza nazionale che deriverebbe dalla pubblicità di determinati atti processuali); una volta che tale dichiarazione abbia avuto luogo, è consentito alle parti chiedere la closed material application, che comporta l'accessibilità di determinati atti o dibattimenti solo a soggetti qualificati. Queste regole procedurali, peraltro, possono trovare applicazione anche nei procedimenti in materia di immigrazione (in particolare nelle controversie concernenti i provvedimenti ministeriali di espulsione di stranieri extracomunitari dal territorio nazionale o di diniego della cittadinanza), qualora la diffusione di informazioni contenute negli atti processuali sia ritenuta dal Ministro pregiudizievole per l'interesse nazionale.

Politiche economiche



Francia
legge

RISPARMIO ENERGETICO / ENERGIA ELETTRICA / GAS

Loi n. 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau
(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&fastPos=1&fastReqlid=1730931621&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-312, che reca principalmente modifiche al [Code de l'énergie](#), deriva da una proposta di origine parlamentare che intendeva innanzitutto introdurre una tariffazione progressiva (*tarification progressive*) sul consumo domestico di energia elettrica e gas al fine di incentivare un generale risparmio energetico. La *tarification progressive* prevedeva un sistema di "bonus-malus" volto a riconoscere tariffe agevolate ai consumatori di energia che si mantenessero al di sotto di un determinato livello di consumo e tariffe più elevate per coloro che, viceversa, operassero un consumo superiore a tale livello. Il sistema è stato giudicato incostituzionale dal *Conseil Constitutionnel* (cfr. [Décision n. 2013-666 DC du 11 avril 2013](#)), chiamato a valutare in via preventiva la costituzionalità della legge. Tra le motivazioni addotte dal *Conseil* rientra in particolare quella della non conformità del nuovo meccanismo al principio di uguaglianza nel contribuire agli oneri pubblici (*principe d'égalité devant les charges publiques*), poiché la tariffazione progressiva veniva riconosciuta solo a coloro che operavano un consumo domestico di energia elettrica e gas e non a coloro che ne realizzavano un consumo professionale. La legge n. 2013-312 reca inoltre misure volte ad estendere la platea dei beneficiari di tariffe agevolate (*tarifs sociaux*) per il consumo di energia elettrica -*tarif de première nécessité* (TPN)- e gas - (*tarif spécial de solidarité* (TSS)-. I beneficiari della TPN e TSS godono di tali agevolazioni in ragione dei loro redditi inferiori ad un certo importo stabilito con decreto. E' calcolato dai presentatori del testo legislativo che circa quattro milioni di famiglie, considerate in condizioni di "precarità energetica", dovrebbero accedere a tali tariffe agevolate. La legge stabilisce inoltre un ampliamento della cosiddetta "tregua invernale" a tutti i consumatori di energia elettrica e gas nelle abitazioni principali. La "tregua invernale" assicura che i gestori di energia elettrica, gas e altre fonti per il riscaldamento non possano interrompere la fornitura nel periodo invernale (1° novembre-15 marzo) in caso di mancato pagamento delle fatture da parte dei consumatori. I fornitori di energia elettrica possono tuttavia prevedere riduzioni di potenza dell'energia, eccetto che per i beneficiari di TPN. Il provvedimento reca inoltre misure volte a favorire lo sviluppo di impianti per la produzione di energia eolica e permette alle collettività territoriali, previa autorizzazione statale, di realizzare progetti sperimentali per favorire l'accesso all'acqua e "tariffe sociali" sul suo consumo.



Regno Unito
legge

INFRASTRUTTURE

Growth and Infrastructure Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/27/contents>)

La legislazione in materia di infrastrutture approvata nel Regno Unito nel 2013 annovera il *Growth and Infrastructure Act 2013*, concernente i profili concernenti la pianificazione e la realizzazione di opere di interesse pubblico sono disciplinati nel segno della semplificazione e nella prospettiva dei positivi effetti che da ciò deriva per lo sviluppo economico. La legge dispone, in particolare, modifiche della normativa vigente con l'obiettivo di perseguire la maggiore efficienza e speditezza dei procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali, e prevede in determinati casi (e in via opzionale rispetto al procedimento ordinario) il diretto intervento dell'autorità ministeriale centrale.



Regno Unito
legge

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Enterprise and Regulation Reform Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/contents>)

Il diritto del lavoro e la regolazione della concorrenza tra imprese figurano tra le materie disciplinate dallo *Enterprise and Regulation Reform Act 2013*, testo normativo il cui contenuto è complessivamente orientato ad aggiornare, con prevalenti finalità di semplificazione e di stimolo alle attività economiche, la normativa vigente in diversi settori.

La legge innova, in primo luogo, le procedure di risoluzione giurisdizionale delle controversie di lavoro dinanzi al tribunale di settore (*Employment Tribunal*) e quelle extragiudiziali che, per talune di categorie di conflitti, sono esperibili presso l'organo di conciliazione (*Advisory, Conciliation and Arbitration Services - ACAS*). Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori, la legge abilita i suddetti *Tribunals* a comminare sanzioni pecuniarie ai datori di lavoro in caso di accertata violazione dei diritti dei lavoratori subordinati, ed esclude, inoltre, l'ammissibilità in giudizio di accordi transattivi nei casi di licenziamento senza giusta causa (*unfair dismissal*), per la cui indennizzazione (*compensatory awards*) il legislatore rimette al Ministro l'elevazione dei limiti vigenti.

Nella prospettiva di contrastare le violazioni dei diritti nei confronti dei lavoratori, il testo normativo detta disposizioni a tutela dei cosiddetti *whistleblowers*, ossia dei lavoratori che si fanno carico di denunciare le violazioni di legge eventualmente compiute all'interno della loro azienda. Per converso, si dispone l'abrogazione di alcune disposizioni dell'*Equality Act 2010*, ritenute di eccessivo aggravio per le imprese.

Altra materia incisa dalla legge in rassegna è il diritto d'autore, la cui disciplina è modificata con l'estensione del limite temporale della relativa tutela a 70 anni dalla morte dell'autore; è previsto, inoltre, un regime di autorizzazione per le cosiddette "opere orfane".

Il regime della concorrenza è disciplinato dalla legge in esame con riferimento all'autorità di regolazione del settore, il cui ruolo viene attribuito alla nuova *Competition and Markets Authority*, alla quale sono devolute le competenze degli ora disciolti *Office of Fair Trading* e *Competition Commission*.

Politiche sociali



Francia
legge

LAVORO / GIOVANI - OCCUPAZIONE

Loi n. 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération
(<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027123803&fastPos=1&fastReqId=775248821&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Con la [legge n. 2013-185](#) del 1° marzo 2013 è stato istituito in Francia il cosiddetto "contratto di generazione". Il provvedimento, promosso dal Governo, è stato elaborato sulla base della "[Grande conferenza sociale 2012](#)" in tema di lavoro, inaugurata dal Presidente Hollande – che si è tenuta a Parigi il 9 e 10 luglio 2012 ed ha coinvolto rappresentanti dello Stato, delle collettività territoriali, oltre a sindacati e associazioni di categoria- e dell'"Accordo nazionale interprofessionale" del 19 ottobre 2012 in materia, che è stato firmato da tutte le grandi organizzazioni sindacali e datoriali. La legge n. 2013-185 reca principalmente modifiche al [Codice del lavoro](#) (CL), introducendo una sezione dedicata propriamente al "*contrat de génération*" (CL, da [art. L5121-6](#) a [art. L5121-21](#)). Il contratto mira al raggiungimento di tre obiettivi: favorire l'assunzione dei giovani con contratti a tempo indeterminato; garantire la conservazione del posto di lavoro ai lavoratori più anziani; assicurare la trasmissione intergenerazionale dei saperi e delle competenze. Dopo l'approvazione della legge è stato emanato il [decreto n. 2013-222](#) del 15 marzo 2013 per l'applicazione del provvedimento. Il "*contrat de génération*" riguarda nello specifico i giovani con meno di 26 anni e i lavoratori "anziani" (*seniors*) con più di 57 anni. Per i giovani portatori di *handicap* è prevista un'età massima più alta (30 anni) per accedere al dispositivo e per i lavoratori *seniors* portatori di *handicap*, nonché per i *seniors* neo-assunti, è prevista un'età minima più bassa (55 anni) per la tutela del posto di lavoro. L'attuazione del dispositivo dipende dalla dimensione delle imprese che lo applicano: 1) Per le aziende di piccole dimensioni (fino a 50 dipendenti) è disposto un "aiuto statale" per l'assunzione a tempo indeterminato di un giovane *under 26* (o 30 nel caso sopradescritto) con "*contrat de génération*". L'aiuto statale sarà del valore di 4.000 euro all'anno, per un massimo tre anni (in totale 12.000 euro). Per ottenere tale beneficio l'azienda deve impegnarsi a non licenziare alcun lavoratore *senior over 57* (o *over 55* nei casi sopradescritti) in tale periodo e non deve neanche aver effettuato licenziamenti economici nei sei mesi precedenti. L'impresa non è tenuta ad avviare una negoziazione aziendale per stipulare i nuovi contratti. 2) Per le aziende di medie dimensioni (con più di 50 e meno di 300 dipendenti) è necessario che sia stipulato un accordo a livello aziendale tra datore di lavoro e parti sociali in materia di "contratti di generazione". In assenza di tale accordo lo Stato non erogherà l'aiuto statale di 4.000 euro all'anno per ogni giovane *under 26* assunto. 3) Per le imprese di grandi dimensioni (con più di 300 dipendenti) la legge ha posto l'obbligo, entro il 30 settembre 2013, di stipulare un accordo collettivo a livello aziendale o di gruppo o un "piano d'azione" sui "contratti di generazione". In assenza di tali accordi, l'azienda può essere soggetta a sanzioni. Il provvedimento non dispone inoltre l'erogazione di un "aiuto statale" per la stipulazione di questi nuovi contratti nelle grandi aziende. (Per un approfondimento sulla legge si veda: "[La riforma francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexsecurity europea](#)", a cura di L. Casano, *E-book series n.7*, Adapt University Press, 2013).



Francia
legge

AMBIENTE / RIFIUTI

Loi n. 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=52EA184962C541D1D9A6AEE3E57E7E78.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000027351647)

Il provvedimento reca nuove misure in materia di tutela dell'ambiente, specificatamente nel settore dei rifiuti e deriva da una proposta di legge, recante un articolo unico. Il testo modifica l'[art. L541-10-2](#) del [Codice dell'ambiente](#), (che è stato successivamente modificato dalla [legge n. 2014-856](#) del 31 luglio 2014) riguardante la gestione dei rifiuti di materiale elettrico ed elettronico. L'[art. L541-10-2](#) del Codice dell'ambiente dispone che i produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche sono responsabili della partecipazione alla gestione dei rifiuti derivanti da questi prodotti. L'articolo stabilisce inoltre, in particolare, che fino al 1° gennaio 2020 tali produttori sono tenuti ad indicare, sulle fatture di vendita di ogni nuova apparecchiatura elettrica o elettronica ad uso domestico che fabbricano, accanto al prezzo della stessa, il costo unitario supportato per la gestione della raccolta selettiva dei rifiuti generati da questa tipologia di materiali immessi nel mercato prima del 13 agosto 2005.



Francia
legge

AMBIENTE / SANITÀ

Loi n. 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027324252&fastPos=1&fastReqId=1712188555&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

La legge n. 2013-316, che reca principalmente modifiche al [Code du travail](#) (CT) e al [Code de la santé publique](#) (CSP), introduce nell'ordinamento francese disposizioni volte a favorire l'esercizio del diritto di dichiarazione di allarme in materia sanitaria e ambientale. L'art. 1 della legge stabilisce innanzitutto che "ciascuna persona fisica o giuridica ha il diritto di rendere pubblica o diffondere, in buona fede, un'informazione concernente un fatto, un dato o un'azione" dal momento che la loro non conoscenza gli sembri provocare un grave rischio per la sanità pubblica o per l'ambiente. Il provvedimento dispone inoltre l'istituzione di una "Commissione nazionale per la deontologia e gli allarmi in materia di sanità pubblica e di ambiente". La Commissione ha il compito di contribuire alla formulazione delle regole deontologiche che si applicano nel campo degli esperimenti scientifici e tecnici; di vigilare sul loro rispetto; di definire i criteri di ricevibilità e di registrazione degli allarmi in materia sanitaria e ambientale raccolti da enti pubblici che svolgono attività di ricerca in tali settori; di trasmettere gli allarmi che riceve in ambito sanitario e ambientale ai ministri competenti. La Commissione, che invia ogni anno un rapporto al Parlamento e al Governo sulle raccomandazioni effettuate e gli allarmi che ha ricevuto, può attivarsi d'ufficio o agire su richiesta di un membro del Governo, un deputato, un senatore, un'associazione di difesa dei consumatori, o di protezione dell'ambiente, o operante per la qualità della sanità, o di categoria, o l'organo rappresentativo di un ordine professionale che opera in ambito sanitario o ambientale, o un ente pubblico che è attivo nei medesimi ambiti. La composizione della Commissione, di cui devono far parte anche deputati e senatori, insieme alle sue modalità di funzionamento, sono definite mediante decreto. Il provvedimento reca inoltre misure specifiche riguardanti le modalità di segnalazione dell'allarme in materia sanitaria o ambientale da parte di un dipendente al proprio datore di lavoro in un'impresa (cfr. da [art. L4133-1 a art. L4133-5](#) CT). La legge introduce anche una norma specifica riguardante la "protezione dei segnalatori di allarmi" in campo sanitario e ambientale. E' infatti stabilito che nessuna persona possa essere eliminata in una procedura di assunzione o di accesso ad uno stage o essere oggetto di una misura di discriminazione in ambito lavorativo per il fatto di aver riferito, in buona fede, al proprio datore di lavoro o ad un' autorità giudiziaria o amministrativa, fatti che potessero comportare un rischio grave per la sanità pubblica o l'ambiente ([art. L1351-1](#) CSP). La dichiarazione di allarme compiuta in cattiva fede è punita con le sanzioni previste [all'art. 226-10](#) del Codice penale: fino a cinque anni di carcere e fino a 45.000 euro di ammenda.



Regno Unito
legge

PENSIONI

Public Service Pension Act 2013

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/31/contents>)

Con il *Public Service Pension Act 2013*, promulgato il 25 aprile 2013, è stata introdotta la riforma degli schemi di previdenza integrativa esistenti per le categorie di lavoratori ricomprese nel comparto del pubblico impiego, delineando un quadro generale di riferimento per le regolamentazioni di dettaglio la cui definizione è rimessa ai Ministri competenti. Tra le linee di fondo della riforma figurano, oltre ai caratteri costitutivi degli schemi di nuova introduzione (a prestazione o a contribuzione definita: *definite benefits* o *contribution schemes*), i requisiti dell'assetto di gestione dei fondi, formato da organismi il cui operato è sottoposto a specifica vigilanza da parte del *Pension Regulator*. Stabilito a 65 il limite di età per l'accesso ai relativi trattamenti (in linea con il requisito vigente per la *State Pension*), la legge fa salvi i diritti acquisiti sulla base degli schemi pensionistici finora vigenti (nonché la prosecuzione degli schemi già in essere per i lavoratori più prossimi al pensionamento).



Spagna
decreto legge

LAVORO / PENSIONI

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE núm. 65)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf>)

Il decreto legge 5/2013 contiene misure relative al regime delle pensioni di anzianità (*pensiones de jubilación*) e in materia di contributi economici in caso di licenziamento di lavoratori di età a partire dai 50 anni. Si disciplina la compatibilità tra la pensione contributiva di anzianità e il lavoro per i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile ordinaria e a cui sia applicato un tasso del 100% dello stipendio di base ai fini della determinazione dell'importo della pensione. Essi possono conciliare un lavoro a tempo pieno o *part-time*, autonomo o subordinato, con il 50% della pensione riconosciuta o percepita. Costoro sono considerati pensionati a tutti gli effetti. Durante tale situazione, gli imprenditori e i lavoratori versano alla Sicurezza sociale quanto dovuto per le indennità per incapacità temporanea e per incidenti professionali, a cui si aggiunge un contributo speciale di solidarietà dell'8% (per i lavoratori subordinati, 6% a carico dell'imprenditore e 2% del lavoratore). Le imprese che utilizzano tali soggetti devono soddisfare una serie di requisiti, tra cui il mantenimento del livello di occupazione nell'impresa.

Per quanto riguarda il pensionamento, in caso di pensionamento derivante da cause non imputabili alla volontà del lavoratore, l'età minima prevista è quella inferiore di quattro anni all'età minima per il pensionamento ordinario (con 33 anni minimi di contributi). La cessazione del lavoro deve essersi prodotta a causa di ristrutturazione imprenditoriale che impedisce il proseguimento del lavoro (quali licenziamenti collettivi o licenziamenti oggettivi derivanti da cause tecniche, organizzative o di produzione). Per quanto riguarda il pensionamento volontario anticipato, l'età per accedervi è fissata a due anni in meno rispetto all'età del pensionamento ordinario, con 35 anni minimi di contributi.

I lavoratori che hanno raggiunto l'età per accedere al pensionamento ordinario, e che abbiano i requisiti per la pensione di anzianità, possono beneficiare del pensionamento parziale (*jubilación parcial*), senza la conclusione simultanea di un contratto di sostituzione (*relevo*), a condizione che si verifichi una riduzione della giornata di lavoro da un minimo del 25% a un massimo del 50%. Nel caso in cui sia stipulato un contratto di sostituzione, i requisiti variano. Sono di conseguenza modificate le previsioni relative al contratto a tempo parziale e al contratto di sostituzione, prevedendo che la riduzione della giornata e del salario possa arrivare fino al 75% in caso di contratto di sostituzione a tempo pieno ed a durata indeterminata. Se il contratto di pensione si riduce del 75% il contratto di sostituzione deve avere almeno una durata pari alla somma di due anni all'età necessaria al lavoratore sostituito per raggiungere il pensionamento ordinario.

In materia di licenziamento collettivo, viene stabilito che, ai fini dell'obbligo del contributo di licenziamento da parte dell'impresa che licenzi lavoratori con 50 o più anni, è necessario che la percentuale di tali lavoratori sul totale dei lavoratori

interessati dal licenziamento collettivo sia superiore alla percentuale che i lavoratori di tale età rappresentavano sul totale della pianta organica dell'impresa all'inizio del procedimento di licenziamento collettivo. A tali fini sono calcolati i lavoratori interessati dal licenziamento collettivo e quelli il cui contratto è rescisso per iniziativa dell'impresa per altri motivi non inerenti la persona del lavoratore, diversi dalla scadenza del tempo concordato o dall'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto, nei tre anni precedenti o nell'anno successivo all'inizio del procedimento di licenziamento collettivo.

Il decreto legge 5/2013 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta dell'11 aprile 2013, con 177 voti a favore, 126 contrari e 2 astensioni.

